



Prefettura di Reggio Emilia Ufficio Territoriale del Governo

Reggio Emilia, data del protocollo

Al Sig. Sindaco di
REGGIO EMILIA

Al Sig. Presidente della Provincia
di REGGIO EMILIA

Al Sigg. Sindaci d
della provincia di Reggio Emilia
LORO SEDI

Al Sig. Comandante Polizia Municipale
di REGGIO EMILIA
polizia.municipale.reggioemilia@pec.municipio.re.it

Ai Sigg. Comandanti Polizia Municipale
LORO SEDI
poliziale@unioneappennino.re.it,
poliziamunicipale@unioneterradimezzo.gov.it,
poliziamunicipale@collinematildiche.it,
poliziamunicipale@pianurareggiana.it,
poliziamunicipalecentrale@bassareggiana.it,
centraleoperativa@pm.tresinarosecchia.it,
centraleoperativa@unionevaldenza.it

OGGETTO: Emergenza sanitaria COVID-19.

Con circolare n. 0015766 del 12 marzo u.s. relativa all'oggetto, il Gabinetto dell'On.le Ministro dell'interno ha diramato specifiche indicazioni in merito alla puntuale applicazione delle disposizioni di cui al D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, con cui sono state introdotte nuove e più stringenti misure, efficaci fino al 25 marzo 2020, finalizzate al contenimento ed alla gestione dell'emergenza in atto sull'intero territorio nazionale.



Prefettura di Reggio Emilia Ufficio Territoriale del Governo

Il provvedimento, tra l'altro, prevede, all'art. 1:

- la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato n. 1 al suddetto decreto, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività;
- la chiusura dei mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
- la sospensione di tutte le attività di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nonché dell'attività di ristorazione effettuata con la consegna a domicilio, **nel rispetto delle norme igienico-sanitarie**, sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
- l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali. In tutti i casi in cui è consentito lo svolgimento delle attività deve essere comunque garantita **la distanza di sicurezza interpersonale di un metro**.
- la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 del decreto suddetto.

Restano garantiti, **nel rispetto delle norme igienico sanitarie**, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi (cfr. art. 1, punto 4).

Quanto alla previsione dell'art. 1, punto 5) del predetto decreto, relativamente alla programmazione del servizio di trasporto pubblico locale,



Prefettura di Reggio Emilia Ufficio Territoriale del Governo

anche non di linea, si fa rinvio all'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 34 del 12 marzo 2020, recante disposizioni in tema di programmazione del servizio erogato dalle aziende di trasporto pubblico locale.

Va sottolineato che le misure previste dal D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 vanno ad aggiungersi a quelle introdotte con i decreti dell'8 marzo e del 9 marzo, le cui disposizioni restano efficaci, ove compatibili, con le nuove disposizioni fino al 3 aprile 2020.

Cessano, pertanto, di avere efficacia le misure di cui alle lettere n), o), r) dell'art. 1 del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, nonché quelle di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 2 dello stesso decreto.

Si forniscono, inoltre, i seguenti ulteriori elementi di precisazione relativamente a quanto stabilito in tema di spostamenti, con particolare riferimento a quelli all'interno di uno stesso comune.

Al riguardo si ribadisce che la previsione di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 è finalizzata a evitare ogni spostamento dalla propria abitazione se non per validi motivi.

Le limitazioni agli spostamenti su tutto il territorio nazionale prevedono, come noto, il divieto assoluto di mobilità per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus, nonché la raccomandazione, per chi abbia sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5 gradi, a rimanere a casa, ovvero di rivolgersi al proprio medico e di limitare al massimo il contatto con altre persone.

Ciò premesso, costituiscono validi motivi di spostamento, le comprovate esigenze lavorative, di salute o di necessità, secondo quanto stabilito dalla Direttiva del Ministro dell'Interno dell'8 marzo 2020.

Le suddette regole si applicano agli spostamenti da un comune all'altro, e anche agli spostamenti all'interno di uno stesso comune, ivi compreso il conseguente rientro presso la propria abitazione.



Prefettura di Reggio Emilia Ufficio Territoriale del Governo

Relativamente allo stato di necessità, sono consentiti gli spostamenti per comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio l'approvvigionamento alimentare o la gestione quotidiana degli animali domestici, ovvero lo svolgimento di attività sportiva o motoria all'aperto, **rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro.**

Si forniscono, altresì, le seguenti precisazioni quanto alle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto legge n. 14/2020, che integrano la disciplina sanzionatoria contenuta all'art. 3, comma 4 del decreto legge n. 6/2020, convertito dalla legge n. 13/2020, in caso di inosservanza delle misure adottate ai sensi della normativa emergenziale in questione.

L'art. 15 del decreto legge n. 14/2020 richiamato, dispone che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, *"la violazione degli obblighi imposti dalle misure ...a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. La violazione è accertata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la sanzione è irrogata dal Prefetto"*.

Al riguardo, si richiamano le disposizioni di cui alla citata legge n. 689/1981, in tema di accertamento delle violazioni amministrative e di procedure di irrogazione delle relative sanzioni, nonché la previsione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che consente di omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento ove sussistano ragioni di impedimento derivanti dalla celerità del procedimento, ragioni che appaiono ravvisabili nella delicata situazione emergenziale in atto.

Per ottemperare a tali esigenze di celerità, si invitano, pertanto le SS.LL. a voler adottare ogni utile iniziativa di competenza finalizzata ad assicurare la trasmissione quanto più sollecita dei verbali di accertamento delle violazioni, in base alla gravità delle quali andrà graduata la durata della sanzione.

Nella medesima ottica di perseguimento dell'effettività della sanzione, si richiama la previsione dell'art. 321 c.p.p. in base alla quale *"quanto vi è pericolo che la libertà disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del*



Prefettura di Reggio Emilia Ufficio Territoriale del Governo

pubblico ministero, il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato.". Lo stesso art. 321 c.p.p. al comma 3 bis, prevede che, nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, al sequestro possono procedere anche gli ufficiali di polizia giudiziaria, i quali nelle 48 ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero, il quale può disporre per restituzione della cosa o richiederne al giudice la convalida.

In tema di controlli, si richiama nuovamente l'attenzione sulla necessità di inviare quotidianamente entro le ore 8,30 a questa Prefettura i dati richiesti e recanti il prospetto riepilogativo dei risultati relativi ai controlli effettuati nel giorno precedente.

Nel confidare nella consueta fattiva collaborazione, si fa riserva di ulteriori eventuali aggiornamenti e precisazioni in merito alle modalità di attuazione delle misure in argomento.

IL PREFETTO
M. Forte

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Forte", written over a faint, larger signature or stamp.